

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE  
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE  
SERVIZIO CENTRALE DEMANIO E PATRIMONIO  
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO 25 giugno 2010, n. 1332

**Vendita al Comune di Iglesias, dell'immobile denominato "Casa Serena" sito nel medesimo comune, distinto al N.C.E.U. al Foglio E/I, Mappale 21 sub. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R. 5 dicembre 1995, n. 35.**

Si rende noto che, con determinazione 1332 del 25 giugno 2010, a firma del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata disposta la vendita al Comune di Iglesias dell'immobile denominato "Casa Serena" sito nel medesimo comune, distinto al N.C.E.U. al Foglio E/I, Mappale 21 sub. 1 al prezzo simbolico di euro 1,00 (euro uno/00), ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R. 5 dicembre 1995, n. 35.

Secchi

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA'  
E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ  
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
GENERALE 18 marzo 2010, n. 152

**Bilancio Regionale 2010 - Perenzione amministrativa - Prelevamento della somma di euro 18.400,00 dal fondo speciale di cui alla UPB S08.01.004 Cap. SC08.0045 a favore della UPB S02.04.010 Cap. SC02.1108.**

Il Direttore Generale

Omissis

Nei sottoelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

UPB S02.01.004 - Cap. SC08.0045 - Codice SIOPE 11003 - Cod. Gestionale 1030 - Centro di responsabilità 00.12.01.00 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione delle somme per le quali rimane l'obbligo di pagare (Art. 26 L.R. n. 11 del 2 agosto 2006).

Euro 10.178,00

In aumento

UPB S 02.04.010 - Cap. SC02.1108 - Centro di responsabilità 00.12.01.02 Finanziamento di iniziative riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie (art.12, comma 2, lett.B), D.Lgs. n. 502/92).

Euro 10.178,00

In favore delle sotto elencate Unità Operative:

1) Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Tossicologia - codice Siope 10503 - codice gestionale 1545 - codice fornitore 54 euro 2.730,00

2) Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Citomorfologia - codice Siope 10503 - codice gestionale 1545 - codice fornitore 54 euro 1.560,00

3) Università degli Studi di Roma - Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia - codice Siope 10503 - Codice gestionale 1545 - codice fornitore 4001684 euro 1.551,14

4) Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Medicina Interna - codice Siope 10503 - codice gestionale 1545 - codice fornitore 4001683 euro 1.560,00

5) Azienda Ospedaliera "L. Spallanzani" INMI IRC-CS - Dipartimento di Epidemiologia - Roma - codice Siope 10503 Codice gestionale 1539 - codice fornitore 5831 euro 1.415,20

6) Azienda Ospedaliera "L. Spallanzani" INMI IRC-CS - Laboratorio di Biologia Cellulare e Microscopia Elettronica - Roma - codice Siope 10503 Codice gestionale 1539 - codice fornitore 4001685 euro 1.361,66

Temussi

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA'  
E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

## SERVIZIO PREVENZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO 23 giugno 2010, n. 550

**Piano di monitoraggio dell'Influenza Aviaria e Piani di controllo delle Salmonellosi negli avicoli.**

Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la Direttiva 82/894/CE e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Visto il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Visto il D.L.vo 04.04.2006 n. 191, recepimento della Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi;

Visti i Regolamenti 2160/2003/CE, 1003/2005/CE, 1168/2006/CE, 646/2007/CE e 1237/2007/CE contenuti misure sanitarie inerenti le Salmonellosi negli avicoli;

Vista la Decisione n. 2009/883/CE recante approvazione dei Piani nazionali di lotta alle malattie animali;

Viste le circolari n. 347 del 12.01.2010 e n. 406, 407 e 408 del 13.01.2010 del Ministero della Salute, inerenti l'attuazione dei Piani nazionali di controllo delle salmonellosi;

Vista la nota n. 944 del 22.01.2010 del Ministero della Salute, inerente l'attuazione del Piano nazionale di monitoraggio dell'Influenza Aviaria;

Ritenuto necessario dare attuazione ai Piani sanitari di controllo dell'Influenza Aviaria e delle Salmonellosi negli avicoli;

Determina

Articolo 1

E' resa obbligatoria sul territorio regionale l'applicazione dei Piani di controllo delle Salmonellosi negli allevamenti avicoli e del Piano nazionale di monitoraggio dell'Influenza Aviaria, approvati con Decisione n. 2009/883/CE.

Articolo 2

Gli animali eventualmente abbattuti e distrutti in applicazione dei Piani di cui al comma precedente sono indennizzati secondo le modalità ed i limiti previsti dalla Legge 02.06.1988, n. 218.

Articolo 3

Le violazioni delle norme previste dai Piani di cui al comma 1., nei casi non specificamente contemplati dalla normativa vigente, sono punite con le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88.

Articolo 4

La presente Determinazione entra immediatamente in vigore, viene pubblicata sul sito Internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed è valida fino al 31.12.2010. I Piani di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito Internet della Regione Sardegna. Ai sensi dell'art. 21, comma 9. della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, la presente Determinazione è trasmessa all'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Campus

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 21 maggio 2010, n. 399

**L.R. 30/89 "Disciplina delle Attività di Cava" - Autorizzazione alla coltivazione della cava denominata Badde Longa in agro del Comune di Lula (NU) a favore della società Buzzi Unicem S.p.A.**

Il Direttore del Servizio

Omissis

Vista l'istanza del 07.05.04 con la quale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/89, il Sig. Marco ing. Duranda in qualità di legale rappresentante della Soc. Buzzi Unicem S.p.A., CF 00930290044, con sede in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi 6, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione del giacimento di scisti argillosi in agro del Comune di Lula (NU) in loc. Badde Longa;

Visto il precedente decreto n. 650 del 23.12.97, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla coltivazione della cava sita in loc. Badde Longa (Lula - NU) per anni sette;

Viste le determinazioni n. 703 del 30.12.2004, n. 679 del 20.12.2005, n. 41 del 31.01.2007, n. 109 del 17.03.2008, n. 877 del 23.12.08 e n. 2 del 12.01.10 concernenti le proroghe del termine di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di cava;

Vista la nota n. 2533 del 09.12.04 del Comune di Lula dalla quale risulta che la domanda di autorizzazione è stata pubblicata all'albo pretorio senza opposizioni ed osservazioni;

Omissis

Accertato che si tratta di una attività estrattiva, per materiali di cava per uso industriale, autorizzata ai sensi dell'art. 18 della LR n.30/89,

Ritenuto di dover procedere in merito;

Determina

Art. 1

La Soc. Buzzi Unicem S.p.A. - C.F. 00930290044- con sede in loc. Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi n.6, è autorizzata alla coltivazione del giacimento di scisti argillosi (L.R. n. 30/89; art. 2, lett. "U"), in località BADDE LONGA, in territorio del Comune di Lula (NU),

Art. 2

l'autorizzazione di cui al precedente art.1 ha una durata di anni 10 (dieci) dalla data della presente determinazione.

Art. 3

L'area interessata dai lavori di coltivazione, catastalmente individuata al Foglio n. 65 del Comune di Lula (NU), mappali n. 5 e 6, ha un'estensione di circa 4,4 ha, ricade nella tavoletta I.G.M., - F. 195 III S.O., ed è stata delimitata sul terreno da 7 (sette) pilastrini descritti e